

Norme straordinarie emanate nell'ambito della lotta contro l'epidemia covid-19

Gentili Clienti

Di seguito Vi informiamo dei provvedimenti emanati per gli operatori del settore dell'autotrasporto merci da alcuni Paesi onde far fronte all'emergenza scaturita a seguito dell'epidemia del covid-19..

FRANCIA

Decreto del 20 marzo 2020 che deroga temporaneamente alle norme sui tempi di guida per il trasporto di merci su strada

Le operazioni di trasporto di merci su strada coperte dal suddetto regolamento del 15 marzo 2006 beneficiano, in deroga all'articolo 6 del presente regolamento, dalle seguenti deroghe temporanee:

- Aumento del tempo di guida giornaliero, fino a dieci ore al giorno o undici ore al giorno due volte a settimana;
- Aumento del tempo di guida settimanale, fino a sessanta ore alla settimana e centodue ore nell'arco di due settimane consecutive, a condizione che tali aumenti siano conformi alle disposizioni legali e regolamentari relative all'orario di lavoro e al riposo applicabile ai conducenti .

Dette deroghe sono accordate per un periodo di 30 gg. far data dal 20/03/2020. Dette deroghe si applicano sia ai trasporti nazionali che internazionali.

Revoca del divieto di circolazione dei veicoli per il trasporto di merci durante determinati periodi, nel contesto della crisi epidemica "covid-19" (Decreto del 19 marzo 2020)

Il governo ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2020 un ordine, con effetto immediato, per revocare il divieto di circolazione dei veicoli merci di oltre 7,5 tonnellate di peso lordo autorizzato del veicolo.

In effetti, la portata nazionale dell'epidemia di Coronavirus nota come "covid-19" e l'imperativo bisogno di mantenere la catena di approvvigionamento e la circolazione dei veicoli merci per far fronte alle conseguenze di questa crisi epidemica richiedono un flusso di traffico.

I. Divieti revocati

I divieti di circolazione dei veicoli per il trasporto di merci di oltre 7,5 tonnellate di peso totale a pieno carico consentito sono quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto del 2 marzo 2015.

A) Divieti generali

- Tutta la rete il sabato e le serate dei giorni festivi dalle 22:00 e dalle 10:00 fino alle 22 di domenica e nei giorni festivi.

B) Ulteriori divieti

- In estate, su tutta la rete, per cinque sabati, dalle 7:00 alle 19:00, quindi dalle 0:00 alle 22:00 la domenica. Il traffico è consentito dalle 19:00 alle 12:00 il sabato in questione;

- In inverno, sulla rete "Rhône-Alpes", per cinque sabati, dalle 7 alle 18, nonché dalle 22 alle 24, quindi dalle 0 alle 22 la domenica. Il traffico è autorizzato dalle 18:00 alle 22:00 il sabato in questione.

C) Disposizioni applicabili ad alcuni tratti autostradali dell'Ile-de-France

➤ seguenti tratti autostradali:

- le autostrade A 6 A e A 6 B dalla tangenziale di Parigi presso la loro collegamento con le autostrade A 6 e A 10 (comune di Wissous);

- l'autostrada A 106, dal suo collegamento con l'autostrada A 6 B per l'aeroporto di Orly;

- l'autostrada A 6, dal suo collegamento con A 6 A e A 6 B fino alla sua collegamento con la RN 104-Est (comune di Lisses);

- l'autostrada A 10, dal suo collegamento con A 6 A e A 6 B fino alla RN 20 (comune di Champlan);

- l'autostrada A 13, dalla tangenziale di Parigi allo svincolo Poissy-Orgeval (comune di Orgeval);

- l'autostrada A 12, dal suo collegamento con l'autostrada A 13 (triangolo di Rocquencourt) fino alla RN 10 (comune di Montigny-le-Bretonneux).

➤ In direzione della provincia di Parigi:

- venerdì, dalle 16 alle 21;

- il giorno prima delle festività nazionali, dalle 16:00 alle 22:00;

- sabato, dalle 10 alle 18;

- domenica o festivi, dalle 22:00 a mezzanotte;

➤ In direzione provincia-Parigi:

- domenica o festivi, dalle 22:00 a mezzanotte;

- il lunedì o il giorno dopo i giorni festivi, dalle 6 alle 10.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili fino al 20 aprile 2020 incluso con entrata in vigore immediata. Il decreto è quindi applicabile dal 21 marzo 2020.

Decreto del 20 marzo 2020, con effetto immediato, relativo alla specificità della catena di trasporto e logistica nella lotta contro la diffusione del virus Covid-19.

Il rispetto delle regole della distanza nelle relazioni interpersonali è una delle misure più efficaci per limitare la diffusione del virus. Al fine di facilitare la loro osservazione, è stato necessario definire le norme applicabili nel trasporto di merci, nonché nel trasporto collettivo di passeggeri su strada, guidati e ferroviari e nel trasporto pubblico specifico di persone.

I. Misure relative al trasporto di merci su strada

Quando si effettuano operazioni di trasporto di merci, è necessario osservare le misure igieniche e di allontanamento sociale definite a livello nazionale (note come "gesti di barriera"):

- dai conducenti dei veicoli di trasporto - dal personale nei luoghi di carico o scarico.

A) Equipaggiamento del veicolo

Quando i luoghi di carico o scarico non sono provvisti di un punto d'acqua, questi luoghi sono dotati di gel idroalcolico.

Il veicolo deve essere dotato di:

- una scorta di acqua e sapone (in questo caso, si consiglia di fornire una lattina di acqua potabile per il lavaggio delle mani) e asciugamani monouso - o gel idroalcolico.

B) Accesso ai luoghi di carico e scarico

Il decreto prevede che quando le misure di cui sopra (A) sono rispettate, un conducente di veicoli di trasporto non può essere rifiutato l'accesso a un luogo di carico o scarico, compreso l'accesso ad un punto d'acqua se il posto ne è fornito.

Termini di consegna per misure sanitarie legate all'epidemia da covid-19:

La consegna e la firma dei documenti di trasporto vengono effettuate senza contatto tra le persone.

La consegna viene effettuata nel luogo designato dal preponente e che appare sul documento di trasporto.

Nel caso di consegne a domicilio, i conducenti: - comunicano con il destinatario o il suo rappresentante, - lasciando i pacchi alla porta o utilizzando metodi alternativi che confermano la corretta consegna, - senza necessità della firma del destinatario.

Non può essere richiesto di firmare un documento su qualsiasi supporto da parte del destinatario o del suo rappresentante.

A meno che non venga inoltrato un reclamo con qualsiasi mezzo, anche per via elettronica, al più tardi alla fine del periodo previsto nel contratto o in assenza di una clausola contrattuale a mezzogiorno del primo giorno lavorativo successivo alla consegna della merce, la consegna è considerata conforme al contratto.

Queste disposizioni sono di ordine pubblico, pertanto non è possibile derogare ad esse con mezzi convenzionali o contrattuali.

Il decreto prevede l'immediata entrata in vigore del presente decreto a partire dalla sua pubblicazione. E' quindi applicabile dal 20 marzo 2020.

Regno unito

Tempi di guida e di riposo.

Il Dipartimento dei trasporti (DfT) ha introdotto deroghe temporanee e limitate all'applicazione delle norme europee per i periodi di guida e di riposo in Inghilterra, Scozia e Galles. Ha inoltre introdotto un urgente rilassamento temporaneo e limitato dell'applicazione delle norme sull'orario di guida in Inghilterra, Scozia e Galles.

Questa misura si applica ai trasportatori di merci su strada in tutti i settori, tra lunedì 23 marzo alle 12:01 e martedì 21 aprile alle 23:59 le norme dell'UE sull'orario di guida possono essere temporaneamente derogate come segue:

- a) Sostituzione del limite giornaliero di 9 ore di guida nell'UE con un limite di 11 ore.
- b) Riduzione del fabbisogno giornaliero di riposo da 11 a 9 ore.
- c) innalzamento dei limiti di guida settimanali (56 ore) e quindicinali (90 ore) rispettivamente a 60 e 96 ore.
- d) Rinvio dell'obbligo di iniziare un riposo settimanale dopo periodi da 6 a 24 ore, per un periodo di 24 ore dopo 7 ore; tuttavia, entro 15 giorni saranno comunque necessari due pause settimanali normali o una pausa settimanale normale e una riduzione settimanale ridotta.
- e) I requisiti per le pause giornaliere di 45 minuti dopo 4,5 ore di guida sono sostituiti da una pausa di 45 minuti dopo 5,5 ore di guida.

I conducenti non devono utilizzare contemporaneamente "a" e "d". Questo per garantire che i conducenti possano riposare abbastanza.

Inoltre é prevista la sospensione fiscale da lunedì 23 marzo, sospensione temporanea e fino a nuovo avviso, del pagamento delle tasse di congestione a Londra. Questi includono il pedaggio urbano, l'area urbana di Londra (ULEZ) e l'area urbana di Londra (LEZ).

* * *

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo ulteriori novità.

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

IMT SA

Alessandra GALARA'

Responsabile Servizio Legale

legal2@inter-money-transfer.com